SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 febbraio 1994

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

Politecnico di Milano

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo ai finanziamenti dei progetti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» - Piano 1993.

94A0346

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 febbraio 1994, n. 99.

Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. — *1*. Presso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali è istituito l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

2. L'Osservatorio, allo scopo di facilitare l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle Comunità europee, informa tutti i soggetti interessati sui programmi e i progetti internazionali, intraprende le azioni necessarie per promuovere la partecipazione italiana agli stessi e coordina le attività svolte nel loro ambito. In particolare, l'Osservatorio concorre all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle Comunità europee, volta a sviluppare la cooperazione fra le biblioteche e a definire un sistema che consenta l'adeguamento dei loro servizi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e telematiche. Ai predetti fini, l'Osservatorio cura i rapporti con amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori di biblioteche, nonché con gli organismi internazionali, gli istituti bibliotecari e gli organi similari di altri Stati.

3. L'Osservatorio è composto da un dirigente del ruolo tecnico dei bibliotecari, che lo dirige, da sei tecnici bibliotecari ed informatici, anche appartenenti ad altre amministrazioni, nominati dal Ministro, nonché da due rappresentanti del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. I componenti dell'Osservatorio mantengono la collocazione e le funzioni nel ruolo di appartenenza. Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. I componenti dell'Osservatorio e gli addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi o indennità».

2. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. All'onere relativo al funzionamento ed alle attività promosse dall'Osservatorio, che non potrà superare i 50 milioni di lire annue, si provvede nei limiti ed a carico delle ordinarie dotazioni iscritte al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1994 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 805/1975 reca «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1044):

Presentato dal sen. ZECCHINO ed altri il 4 marzo 1993.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 24 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 20 maggio 1993; 17 giugno 1993.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 1° luglio 1993.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 7 luglio 1993 e approvato il 15 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2946):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 28 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, III, V, XI.

Esaminato dalla VII commissione il 21 dicembre 1993 e approvato il 13 gennaio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1044-*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 13 gennaio 1994, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Gerenzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gerenzano (Varese), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gerenzano (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Traldi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gerenzano (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 dicembre 1993, da dieci consiglieri, tra cui un assessore.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11010/13 Gab. del 24 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gerenzano (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Traldi.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Saracena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Albino Gagliardi;

Considerato che, per effetto della sentenza della Suprema Corte di cassazione, emessa in data 15 luglio 1993, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Saracena (Cosenza) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Albino Gagliardi.

Il citato amministratore è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione ed alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un anno, per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'art. 479 del codice penale, con sentenza

confermata dalla corte di appello di Cosenza il 18 febbraio 1993 e passata in giudicato per effetto della decisione della Suprema Corte di cassazione, emessa in data 15 luglio 1993. Conseguentemente il sig. Mario Albino Gagliardi è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Si è configurata, quindi, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto, si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saracena (Cosenza).

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0902

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mediglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mediglia (Milano), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mediglia (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mediglia (Milano) — al quale la legge assegna venti membri - si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 dicembre 1993, da quattro assessori, che hanno determinato la decadenza dell'intera giunta e, successivamente, delle dimissioni di sedici consiglieri presentate il 21 dicembre 1993.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4 09324514 Gab. del 22 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mediglia (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carmela Nuzzi.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0903

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Bovolone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bovolone (Verona), a causa delle dimissioni presentate da ventiquattro consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bovolone (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alfredo Galanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bovolone (Verona) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventiquattro consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 944.13.12/Gab. del 21 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bovolone ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Alfredo Galanti.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0904

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Canistro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Canistro (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Ferraro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 dicembre 1993, da sette consiglieri, in aggiunta a quelle rassegnate in precedenza da un altro componente del civico consesso, dalla carica di assessore e consigliere.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5449/Gab del 16 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canistro (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Ferraro.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0905

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di La Loggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di La Loggia (Torino), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di La Loggia (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Bonsignore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di La Loggia (Torino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 dicembre 1993, da undici consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9301543 del 27 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di La Loggia (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmelo Bonsignore.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0906

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Salvo (Chieti), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Salvo (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Matarrese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Salvo (Chieti), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 ottobre 1993, da tutti i componenti della giunta, cui hanno fatto seguito quelle del sindaco il 15 ottobre 1993.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 ottobre, del 20 novembre e dell'11 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5158/13/Gab. del 28 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Salvo (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Matarrese.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0907

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1993.

Adeguamento ai principi della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233, recante la soppressione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, recante la ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, recante norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che dispone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo ai princìpi della legge medesima, fatti salvi i rapporti di lavoro dei dipendenti di ruolo e tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, istituito con regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, e ricostituito con legge 21 ottobre 1950, n. 991, ha la sede in Roma e un ufficio operativo centrale in Pescasseroli (L'Aquila).

La sede di Roma può essere utilizzata, in attuazione di apposite convenzioni, dagli altri enti parco, con priorità per quelli il cui territorio ricade nella regione Abruzzo, quale sede di rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535 e dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2.

Sono organi dell'Ente parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti,

e) la comunità del parco.

Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Il Ministro dell'ambiente provvede a nominare il presidente e il consiglio direttivo dell'Ente parco secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 9, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Ai sensi e con le modalità di cui al comma 10 dell'art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti. Nelle ipotesi in cui le regioni interessate non provvedano, entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro, alla designazione del membro di propria competenza, detto membro viene designato dal Ministro del tesoro sentiti i presidenti delle regioni interessate.

Art. 3.

La comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ai sensi dell'art. 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si riunisce di regola presso l'ufficio operativo centrale di Pescasseroli ed è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco nazionale d'Abruzzo, o da loro delegati.

La comunità elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocata almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 4.

L'Ente Parco nazionale d'Abruzzo elabora, adotta o predispone, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, lo statuto, il regolamento e il piano del Parco. Per il rilascio del nulla-osta e per le iniziative relative alla promozione economica e sociale, si applica quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Fino all'approvazione del regolamento e del piano del Parco ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, restano in vigore le deliberazioni, le ordinanze, le intese e gli altri provvedimenti emanati, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, dall'Ente parco ai sensi delle norme istitutive.

Art. 5.

Restano ferme le competenze esercitate dall'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in base alle norme vigenti, in materia di protezione e conservazione della natura.

Art. 6.

Il personale di ruolo dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, resta confermato nel rapporto e nelle funzioni di servizio.

Art. 7.

La sorveglianza sui territori di competenza dell'Ente parco è esercitata dal Corpo forestale dello Stato sotto la dipendenza funzionale dell'Ente parco ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalle guardie del Parco alle dipendenze dell'Ente.

Art. 8.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Roma, 26 novembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12

94A0951

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il rapporto n. 65409/CG del 19 gennaio 1994 con cui il commissario di Governo della regione Campania ha segnalato lo stato di grave emergenza venutosi a determinare nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle province di quella regione;

Tenuto conto che non sono stati ancora adottati da parte della regione Campania il piano strategico e quello di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, previsti dalla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, e che, comunque, l'attuazione di tali piani comporta tempi tecnici di durata incompatibile con la gravità dell'emergenza;

Ritenuto che la situazione è resa ancora più grave dalla circostanza che il ridotto numero di discariche ancora attive ha esaurito la propria capacità di smaltimento e si trova in condizioni di sovraccarico che rendono aleatoria la stessa possibilità di gestione del materiale smaltito;

Tenuto conto altresì che le autorizzazioni regionali per la maggior parte delle suddette discariche sono scadute sin dal 31 dicembre 1993 e che la situazione è andata vieppiù aggravandosi per effetto dell'adozione, da parte di più di un sindaco, di provvedimenti di chiusura, e, comunque, di divieto di discarica nei propri territori, in opposizione alle ordinanze di proroga contingibili ed urgenti adottate dal presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato a far tempo dall'11 febbraio 1994 e fino al 30 aprile 1994 lo stato di emergenza della situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.

Roma, 11 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0988

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 1994.

Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota 19 gennaio 1994, n. 65409/CG, con la quale il commissario del Governo nella regione Campania ha riferito — anche a seguito di analoghe relazioni dei prefetti delle province interessate — sulla grave situazione di emergenza ambientale venutasi a creare nella regione per l'impossibilità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che il presidente della giunta regionale, con proprie note in data 10 novembre 1993, anche a seguito di pregresse relazioni, ha invocato l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, atti a fronteggiare con tempestività ed efficacia la situazione di grave rischio igienico-sanitario ed ambientale venutasi a determinare a seguito della chiusura o saturazione delle discariche esistenti sul territorio campano;

Considerato che, nella seduta dell'11 febbraio 1994, il Consiglio dei Ministri ha esaminato, su relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la grave situazione di pericolo determinatasi nel territorio, ha deliberato lo stato di emergenza dall'11 febbraio 1994 al 30 aprile 1994, ha ravvisato la necessità di immediati interventi da attuarsi mediante la nomina di apposito commissario delegato, ha approvato lo schema della presente ordinanza, ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario del Governo della regione Campania - prefetto di Napoli, è delegato ad attivare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentite le amministrazioni locali interessate, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.

2. Con le medesime modalità procedimentali il commissario individuerà ed attuerà gli interventi di primaria urgenza, che dovranno essere realizzati entro il 30 marzo 1994.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico, con la collaborazione dei prefetti delle province interessate e con facoltà di avvalersi di sub commissari scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, potrà avvalersi altresì delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 8 giugno 1990, n. 142;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in materia di appalto di pubbliche forniture;

legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive modificazioni;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475;

legge 29 giugno 1939, n. 1497;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e loro modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini di cui in premessa il commissario delegato potrà:

ordinare ai sindaci di porre in essere attività di raccolta differenziata per ridurre i quantitativi di rifiuti solidi urbani che ora vanno allo smaltimento;

ordinare ai consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo di raccogliere e avviare a recupero i contenitori medesimi;

prorogare i termini di efficacia di provvedimenti amministrativi regionali;

disporre ulteriori conferimenti anche con ampliamento di volumi e superfici mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea di aree presso impianti già autorizzati;

identificare, anche sulla base degli elaborati predisposti dalla regione, nuovi impianti da attivarsi nella fase di emergenza;

disporre l'esecuzione di nuovi impianti, nonché l'integrazione e il completamento di impianti pubblici esistenti o in costruzione approvando progetti, provvedendo a occupazioni d'urgenza ed espropri, eseguendo opere, anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e affidandone la titolarità ad enti pubblici;

disporre, per gli impianti esistenti a carico dei quali intenda procedere nei modi di cui sopra, la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari con eventuale esecuzione diretta previa messa in mora, e in tal caso con l'esercizio della rivalsa nei confronti dei titolari medesimi;

avvalersi di personale delle amministrazioni centrali e locali ed in particolare dei tecnici già dipendenti dall'Agenzia per il Mezzogiorno e dei tecnici della commissione tecnico scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

Alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli, il cui onere dovrà essere contenuto nella misura massima di lire 8 miliardi, si provvederà ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nelle more della predetta integrazione, ad erogare anticipazioni a fronte di eventuali poste di pagamento maturate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per il tramite del commissario del Governo della regione Campania, comunicata ai sindaci interessati, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 11 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0989

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 ottobre 1993, n. 589.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, che ha modificato ed integrato la legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente l'ordinamento della professione di mediatore;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, concernente il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione dell'accennata legge n. 39 del 1989;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, l'art. 1, comma 4, proroga fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11 della citata legge n. 39/1989 l'operatività delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, cui sono affidati attualmente gli esami diretti ad accertare i requisiti per l'iscrizione degli aspiranti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare la costituzione della commissione giudicatrice volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dei candidati e ritenuto, quindi, che occorre integrare il regolamento recato dal citato decreto ministeriale n. 300 del 1990, costituente la *sedes materiae* della disciplina di cui trattasi, con apposita disposizione sostitutiva di quella di cui all'art. 1, comma 4, del regolamento appena citato;

Considerato il disposto transitorio di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 39/1989;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 7 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, è sostituito dai seguenti:

«4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale.

6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 1993

Il Ministro: SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 4 dell'art. 1 del D.M. n. 300/1990, nella stesura antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, era così formulato: «I predetti esami sono effettuati dalle commissioni esaminatrici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, la cui durata in carica è prorogata sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 11 della citata legge n. 39».

— Il regolamento previsto dall'art. 11 della legge n. 39/1989 è stato adottato con il D.M. n. 452/1990 indicato nelle premesse al decreto qui pubblicato.

— Il testo dell'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, approvato con D.P.R. n. 1926/1960, è il seguente:

«Art. 9. — Il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura stabilisce la data delle prove di esame, che sono pubbliche.

La commissione esaminatrice, nominata dal presidente medesimo, è costituita:

dal segretario generale della camera di commercio, industria e agricoltura, che la presiede;

da un mediatore scelto fra i membri effettivi della Commissione consultiva, di cui all'art. 3;

da un esperto particolarmente competente nella specifica materia oggetto dell'esame, scelto nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della camera di commercio, industria e agricoltura».

— Il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 39/1989 prevede che: «Fino all'insediamento della commissione centrale di cui all'art. 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 300/1990, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in prove scritte ed in una prova orale.

2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.

4. *All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

5. *La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'articolo 7 della legge n. 39/1989. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale.*

6. *Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza».*

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 39/1989 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro della giunta camerale;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

94G0120

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 1993.

Finanziamento dei progetti e di parte dei progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Vista la legge 19 luglio 1991, n. 216: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose»;

Atteso che ai sensi dell'art. 4 della predetta legge il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 272;

Atteso quanto stabilito dalle circolari ministeriali 10 settembre 1991, n. 364764 e n. 883064 del 20 febbraio 1992;

Sentito il parere espresso in data 26 ottobre 1993 dalla commissione centrale prevista dal comma 2 dell'art. 4 della già citata legge n. 216;

Considerato che in data 16 dicembre 1993 la commissione prevista dall'art. 2, comma 5, della predetta legge n. 216 ha valutato positivamente il parere espresso dalla commissione centrale sopra citata senza proporre modifiche o adeguamenti;

Ritenuto che i pareri espressi dalle predette commissioni appaiono rispondenti a criteri di legittimità e di merito;

Ritenuto che, sulla base di criteri di valutazione comparativa tra tutti i progetti presentati, e segnatamente tra quelli che non sono da escludere, risulta più rispondente alle esigenze e all'interesse di questa amministrazione, con specifico riferimento alle finalità della legge, finanziare i progetti, o parte di essi, per i quali è stato espresso un parere positivo da parte delle commissioni sopra richiamate;

Considerato lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1993 di L. 10.000.000.000, in termini di competenza e cassa, sul cap. 2219 la cui denominazione è la seguente «Somma da erogare per il finanziamento di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile»;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, nella legge dell'8 agosto 1992, n. 359;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visti gli articoli 3, 5 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, nonché la legge 17 agosto 1960, n. 908;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

1. È approvato il seguente finanziamento dei progetti, e di parte dei progetti, dei comuni delle regioni meridionali mediante l'erogazione della somma a fianco di ciascuno indicata:

Comuni della regione Campania:

Salerno	L.	179.000.000
Pellezzano (Salerno)	»	360.000.000
Nocera Inferiore (Salerno)	»	90.000.000
Castel Volturno (Caserta)	»	150.000.000
Casal di Principe (Caserta)	»	160.000.000
Sparanise (Caserta)	»	90.000.000
Villa Literno (Caserta)	»	350.000.000
Boscoreale (Napoli)	»	72.000.000
Scisciano (Napoli)	»	178.000.000
Cercola (Napoli)	»	75.000.000
Volla (Napoli)	»	94.000.000
Pontecagnano (Salerno)	»	50.000.000
Avella (Avellino)	»	80.000.000
Pollena Trocchia (Napoli)	»	110.000.000
Totale	L.	2.038.000.000

Comuni della regione Calabria:

Longobucco (Cosenza)	L.	70.000.000
Siderno (Reggio Calabria)	»	197.000.000
Rossano (Cosenza)	»	215.000.000
Vibo Valentia (Catanzaro)	»	290.000.000
Crotone (Catanzaro)	»	200.000.000
Lamezia Terme (Catanzaro)	»	337.000.000
Catanzaro-ECAP	»	150.000.000
Catanzaro-ARCI	»	190.000.000
Totale	L.	1.649.000.000

Comuni della regione Sardegna:

Quartucciu (Cagliari)	L.	154.550.000
Centro aggregazione sociale Quartu Sant'Elena	»	216.000.000
Orientamento lav. Min. Illorai	»	78.000.000
Sassari	»	273.000.000
S. Sperate (Cagliari)	»	240.000.000
Lanusei (Nuoro)	»	100.000.000
Totale	L.	1.061.550.000

Comuni della regione Puglia:

Noicattaro (Bari)	L.	295.000.000
Castellana Grotte (Bari)	»	80.000.000
Bari Circ. VI (Bari)	»	200.000.000
Bari progetto R.D. (Bari)	»	180.000.000
S. Severo (Foggia)	»	85.000.000
Manfredonia (Foggia)	»	180.000.000
Taurisano (Lecce)	»	97.000.000

Mesagne (Brindisi)	L.	500.000.000
Ostuni (Brindisi)	»	358.000.000
Latiano (Brindisi)	»	72.000.000
Grottaglie (Taranto)	»	200.000.000
Galatone (Lecce)	»	77.000.000
Copertino (Lecce)	»	80.000.000
Totale	L.	2.404.000.000

Comuni della regione Sicilia:

Misterbianco (Catania)	L.	340.000.000
Gela (Caltanisetta)	»	630.000.000
Marsala (Trapani)	»	192.450.000
Messina	»	530.000.000
Palermo «Borsellino»	»	605.000.000
Siracusa	»	550.000.000
Totale	L.	2.847.450.000

2. È autorizzato l'impegno di spesa per l'importo di L. 10.000.000.000 sul cap. 2219 dell'anno finanziario 1993 per provvedere all'erogazione delle somme relative al finanziamento dei suindicati progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali.

3. Al pagamento delle somme relative ai progetti approvati provvederanno i centri per la giustizia minorile, a favore dei quali verranno disposte aperture di credito sul cap. 2219 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Roma (per i centri di Roma, L'Aquila e Cagliari)	L.	1.061.550.000
Napoli (per i centri di Napoli e Campobasso)	»	2.038.000.000
Bari (per i centri di Bari e Potenza)	»	2.404.000.000
Palermo (per i centri di Palermo e Catanzaro)	»	4.496.450.000

4. L'erogazione del finanziamento ad ogni singolo comune dovrà avvenire previa sottoscrizione di un atto di intesa contenente l'individuazione — sulla base delle direttive dell'ufficio per la giustizia minorile — dei tempi e delle modalità di attuazione dei progetti, con specifico riferimento alle parti da privilegiare, nonchè la previsione che il direttore del centro per la giustizia minorile, con il concorso della commissione regionale di cui all'art. 13, comma primo, del decreto-legge 28 luglio 1989 n. 272, se già istituita ovvero dell'assessore regionale per i servizi sociali o di un suo delegato, eserciterà un'azione di sostegno, consulenza e vigilanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto.

Roma, 22 dicembre 1993

Il direttore generale: PALOMBA

94A0845

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Berardino Cozzoli è stato eletto consigliere del comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 15 febbraio 1993;

Visto che nei suoi confronti pendono procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, 640 e 479 del codice penale, 110, 323 del codice penale, nonché per i reati di cui agli articoli 353 e 323 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Berardino Cozzoli nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Berardino Cozzoli dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Berardino Cozzoli è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Berardino Cozzoli, eletto consigliere del comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, ha rivestito la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 15 febbraio 1993.

A carico del predetto amministratore risultano pendenti diversi procedimenti penali per i reati previsti dagli articoli 110, 81, 323, 640 e 479 del codice penale, 110, 323 del codice penale, nonché dagli articoli 353 e 323 del codice penale.

In particolare, il sig. Beradino Cozzoli, abusando, in concorso con altri componenti della giunta, della qualità di assessore del comune di Bisceglie, conferiva, in violazione dell'art. 51 della legge n. 142/90, al sindaco dell'epoca, la presidenza della commissione giudicatrice dell'appalto per i lavori di consolidamento della litoranea di ponente di Bisceglie, liquidando, successivamente, ai componenti della commissione stessa il compenso di circa 350 milioni di lire.

Inoltre concorreva a disporre, in carenza delle condizioni di legge, la fornitura e posa in opera di un servizio igienico autopulente prefabbricato ed assegnava, illegittimamente, un appalto per il servizio di trasporto funebre alla ditta «Dente Sergio».

La rilevanza degli elencati pregiudizi penali denota l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore comunale, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse alla carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Berardino Cozzoli nella carica di consigliere del comune di Bisceglie inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza e ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta e, nelle more, con provvedimento n. 858 5 13.1 Gab. del 21 dicembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Berardino Cozzoli dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari), ricorrendo la fattispecie dei motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Bisceglie (Bari).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A0923

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 dicembre 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1992;

Preso atto che non esistono ordini e collegi professionali di cui all'art. 9 della citata legge n. 341/1990;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXXIX-*quater*del medesimo, la tabella XXXIX-*quinquies*, relativa al corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare l'anzidetto diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Dopo la tabella XXXIX-*quater* è annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXIX-*quinquies*, relativa al corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993
Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 48

ALLEGATO

Tabella XXXIX-*quinquies*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

Art. 1 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario in tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, articolato nei seguenti indirizzi:

a) riabilitativo;

b) socio-psicoterapico;

c) sociale.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in tecnici della riabilitazione, psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A: *Propedeutica* (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - II semestre:

AREA B: *Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motorie e del comportamento, nonché le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa della dimensione psicologica umana e del linguaggio.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia;
psicometria.

B.3. Corso integrato di fonetica e linguistica:
fonetica;
linguistica.

B.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - I semestre:

AREA C: *Patologia generale, farmacologia, igiene e psicopatologia* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve entrare nella dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della patologia generale, della fiosiopatologia, della farmacologia, dell'igiene e della patologia psichica.

C.1. Corso integrato di patologia generale, fisiopatologia generale e neuropatologia:
patologia generale;
fisiopatologia generale;
neuropatologia.

C.2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia:
farmacologia;
psicofarmacologia.

C.3. Corso integrato di igiene e medicina sociale:
igiene;
medicina sociale.

C.4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva ed involutiva:
psicopatologia generale;
psicopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
geriatria.

C.5. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

INDIRIZZO RIABILITATIVO

II Anno - II semestre:

AREA D: *Psichiatria, psicoterapia, neuropsicologia, riabilitazione psicomotoria del linguaggio e della visione* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere il campo specifico della psichiatria, gli elementi base della psicoterapia per acquisire tecniche specifiche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione.

D.1. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria.

D.2. Corso integrato di psicoterapia, psicologia cognitivistica e neuropsicologia:
psicoterapia;
psicologia cognitiva;
neuropsicologia.

D.3. Corso integrato di tecniche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione:
tecniche della riabilitazione psicomotoria e dell'apprendimento;
tecniche riabilitative del linguaggio;
ottica fisica, fisiopatologica e tecniche riabilitative specifiche.

D.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

III Anno - I semestre:

AREA E: *Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente entra direttamente in contatto con la riabilitazione psichiatrica e con tecniche riabilitative specifiche e cognitive di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e di musicoterapia.

E.1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale:
riabilitazione psichiatrica generale.

E.2. Corso integrato di terapia comportamentale cognitiva e di terapia occupazionale:
terapia comportamentale e cognitiva;
terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche:
tecniche di animazione teatrale;
musicoterapia.

E.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

III Anno - II semestre:

AREA F: *Riabilitazione psichiatrica infantile e geriatrica* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche legate all'infanzia e all'età involutiva.

F.1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica:
riabilitazione speciale psicogeriatrica.

F.2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile:
riabilitazione psichiatrica infantile.

F.3. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

INDIRIZZO SOCIOPSICOTERAPICO

II Anno - II semestre:

AREA G: *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente studia il campo specifico della psichiatria, gli elementi generali della psicoterapia ed i fondamenti della psicopedagogia.

G.1. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria.

G.2. Corso integrato di psicoterapia e relazione psicoterapica:
elementi di psicoterapia;
relazione psicoterapeutica.

G.3. Corso integrato di psicopedagogia:
psicopedagogia.

G.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso la struttura di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre:

AREA H: *Dinamiche istituzionali, gruppo di discussione, psicoterapia di gruppo, psicoterapia familiare* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente acquisisce conoscenza e pratica delle complesse dinamiche interrelazionali istituzionali dei gruppi-discussione microsociologici, della psicoterapia di gruppo e dell'approccio valutativo e psicoterapeutico familiare.

H.1. Corso integrato di dinamiche istituzionali e dei gruppi di discussione microsociologici:
dinamiche interrelazionali istituzionali;
gruppi di discussione microsociologici.

H.2. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare:
psicoterapia di gruppo;
dinamiche e psicoterapia familiare.

H.3. Corso integrato di sociologia:
sociologia familiare;
sociologia dei piccoli gruppi.

H.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre:

AREA I: *Psicoterapia di gruppo, comunità terapeutica* (crediti 5).

Obiettivo: lo studente approfondisce la conoscenza della psicoterapia di gruppo e studia l'organizzazione e la cognizione e le dinamiche della comunità terapeutica psichiatrica.

I.1. Corso integrato di psicoterapia di gruppo:
psicoterapia di gruppo.

I.2. Corso integrato di comunità terapeutica:
comunità terapeutica psichiatrica.

I.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (625 ore).

INDIRIZZO SOCIALE

II Anno - II semestre:

AREA L: *Psichiatria, psicoterapia, sociologia ed economia.*

Obiettivo: lo studente apprende la patologia psichiatrica e gli elementi generali di psicoterapia, contemporaneamente alla dimensione sociologica ed economica della società umana.

L.1. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria.

L.2. Corso integrato di psicoterapia:
elementi base della psicoterapia.

L.3. Corso integrato di sociologia e di economia:
sociologia;
economia.

L.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre:

AREA M: *Diritto pubblico, lavorativo, della famiglia, della tutela del minore, psichiatria sociale e transculturale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti giuridici di base riguardanti il diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore contemporaneamente allo studio delle basi sociali e transculturali della psichiatria.

M.1. Corso integrato di diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore:
elementi di diritto pubblico;
diritto della famiglia e della tutela del minore;
legislazione lavorativa.

M.2. Corso integrato di psichiatria sociale e transculturale:
psichiatria sociale;
psichiatria transculturale.

M.3. Corso integrato di sociologia:
sociologia sanitaria;
sociologia della comunicazione;
sociologia della devianza.

M.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre:

AREA N: *Psichiatria forense e legislazione psichiatrica, servizi sociali, teoria del nursing* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti degli aspetti forensi della psichiatria e l'evoluzione psichiatrica contemporaneamente alla organizzazione dei servizi sociali psichiatrici e alla teoria e pratica del nursing.

N.1. Corso integrato di psichiatria forense e legislazione psichiatrica:
psichiatria forense;
legislazione psichiatrica.

N.2. Corso integrato dell'organizzazione dei servizi sociali e della teoria del nursing:
servizi sociali psichiatrici;
teoria del nursing (sussidi, organizzazione dell'assistenza familiare).

N.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere, di ospedalizzazione parziale psichiatrica ed i servizi di assistenza domiciliare psichiatrici (625 ore).

Art. 3 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

94A0913

DECRETO 21 gennaio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Bettina Von Friedolsheim;

Considerato che ricorre quanto previsto al comma 8 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dalla sig.ra Bettina Von Friedolsheim, nata a Ludwisburg il 14 aprile 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A0911

DECRETO 21 gennaio 1994.

Riconoscimento di titoli abilitanti esteri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Pantaleo Mastrodonato;

Considerato che ricorre quanto previsto al comma 8 dell'art. 12 del precitato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise» in linguistica, di «Maitrise» in lettere classiche ed il dottorato in linguistica conseguiti all'estero dal dott. Pantaleo Mastrodonato, nato a Bisceglie il 20 novembre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: COLOMBO

94A0912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Nuova zincotipia moderna - Società cooperativa a r.l., in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 settembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa Nuova zincotipia moderna - Società cooperativa a r.l., con sede in Firenze, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

Decreta:

La società cooperativa Nuova zincotipia moderna - Società cooperativa a r.l., con sede in Firenze, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Valeria Acquaro in data 3 maggio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Gemignani Piero Alessandro, residente in Massa, via XXIV Maggio, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1994

Il Ministro GIUGNI

94A0914

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1994.

Modificazioni alle soglie delle partecipazioni rilevanti al capitale della «Ferruzzi finanziaria» S.p.a. e «Montedison» S.p.a., ai fini dell'informazione alla Consob e al mercato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 5-*bis*;

Visto il comma 9 del medesimo art. 1 5-*bis*, ai sensi del quale il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, può modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, le soglie delle partecipazioni di cui al primo comma del sopra citato articolo al fine di assicurare la trasparenza delle proprietà azionarie;

Considerata la situazione finanziaria in cui versa l'attuale azionista di controllo delle società Ferruzzi finanziaria S.p.a. e Montedison S.p.a. e tenuto conto altresì delle rilevanti operazioni sul capitale sociale deliberate dalle assemblee delle società medesime;

Ritenuto di dover assicurare la trasparenza della proprietà azionaria della Ferruzzi S.p.a. e della Montedison S.p.a.;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

Decreta:

Le soglie delle partecipazioni di cui all'art. 1 5-*bis*, primo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento alla Ferruzzi finanziaria S.p.a. e alla Montedison S.p.a. sono le seguenti: 4, 7, 10, 18 e 33 per cento del capitale delle società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro BARUCCI

94A0987

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Modificazione alla deliberazione 31 gennaio 1992 relativa all'approvazione del piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per il 1992 ed in parte differiti al 1994 per effetto delle leggi finanziarie 31 dicembre 1991, n. 415 e 23 dicembre 1992, n. 500. Riparto dei residui 1.085 miliardi di lire per il 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge n. 415 del 31 dicembre 1991 (finanziaria 1992) ed in particolare la tabella *F* la quale prevedeva che la originaria autorizzazione di spesa di lire 3.085 miliardi era assegnata per lire 1.000 miliardi all'esercizio 1992 rinviando lire 2.085 miliardi all'esercizio 1993;

Vista la legge n. 500 del 23 dicembre 1992 (finanziaria 1993) ed in particolare la tabella *F*, punto 21, la quale prevedeva, per gli interventi programmati in agricoltura,

uno stanziamento per il 1993 di lire 2.500 miliardi derivanti per lire 1.500 miliardi dal finanziamento della legge n. 752/86 e per lire 1.000 miliardi dalla legge n. 201/91 rinviando al 1994 la residua somma di lire 1.085 miliardi di lire;

Vista la tabella *F*, punto 21, del disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) atto Senato n. 1507, che autorizza per l'anno 1994 la spesa dei residui 1.085 miliardi relativi all'anno 1992 a valere sulla legge n. 201/91 differiti per effetto delle leggi finanziarie n. 415/91 e n. 500/92;

Visto il testo unificato delle proposte di legge atti Camera 1032-1546 relativo alle produzioni D.O.C. agroalimentari ed in particolare il testo dell'art. 15, approvato dalla XIII commissione della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1993, il quale prevede che, per le finalità del provvedimento, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 600 milioni da reperire a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 «Norme urgenti in materia di finanza locale», che all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/86;

Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992 con la quale è stato approvato il piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste recati dalla legge n. 201/91 per il 1992 dell'intero stanziamento di 3.085 miliardi in termini di massa impegnabile e di lire 1.000 miliardi in termini di fabbisogno finanziario;

Viste le proprie delibere del 31 gennaio 1992 e del 13 luglio 1993 relative al riparto dei fondi recati dalle leggi n. 201/91 e n. 752/86 per l'anno 1993 tra il Ministero dell'agricoltura, le regioni e le province autonome;

Vista la proposta di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali dei residui 1.085 miliardi di lire recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1992 e differiti al 1994 per effetto delle gia citate leggi finanziarie n. 415/91 e n. 500/92 trasmessa dal suddetto Ministero con nota n. 50368 del 24 settembre 1993;

Visto l'art. 7, lettera *b)*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti il quale sottopone al controllo preventivo di legittimità della suddetta Corte dei conti i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica;

Visto il decreto-legge n. 158/93, convertito in legge n. 250/93 recante interventi a favore delle aziende danneggiate dall'infezione di afta epizootica che riduce di lire 88,5 miliardi la predetta somma di lire 1.085 miliardi;

Considerato che il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha avviato l'iter per la predisposizione di un disegno di legge concernente l'uso del bioetanolo per autotrazione la cui copertura finanziaria per lire 8 miliardi è assicurata mediante riduzione dello stanziamento destinato all'attuazione delle azioni di cui all'art. 4 della legge n. 752/86;

Considerata la necessità di rimodulare la somma di lire 1.085 miliardi già adottata in termini di massa impegnabile con la propria delibera del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto-legge n. 155/93, convertito in legge n. 243/93, recante misure urgenti per la finanza pubblica che ha ridotto di 650 miliardi di lire lo stanziamento recato dalla legge n. 752/86 per il 1993;

Considerata quindi l'opportunità di integrare la somma di 191 miliardi di lire destinata alle regioni ed alle province autonome per il cofinanziamento dei regolamenti comunitari, art. 5 della legge n. 752/86, con la ulteriore somma di 72,2 miliardi di lire, somma questa che era venuta meno per effetto del taglio apportato dal succitato decreto-legge n. 155/93 sullo stanziamento della legge n. 752/86 per il 1993;

Considerato che il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 752/86 ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Considerato che la suddetta Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole sulla succitata proposta di modifica nella seduta del 10 novembre 1993;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che il Ministero del tesoro ha evidenziato in seduta, per il tramite del Ministro del bilancio e della programmazione economica, l'opportunità di reperire nell'ambito dei 1.085 miliardi di lire recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1994, i 600 milioni di lire da destinare alla copertura per il medesimo anno 1994 della proposta di legge unificata atti Camera 1032-1546 relativa alle produzioni D.O.C. agroalimentari di cui alle premesse;

Considerato che il Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha condiviso la proposta del Ministero del tesoro, precisando che l'accantonamento può avvenire a carico dei fondi destinati dalla proposta ministeriale agli interventi di cui all'art. 4, lettera *c)*, della legge n. 752/86 (sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale) che passano in conseguenza da lire 40 miliardi a lire 39,4 miliardi;

Delibera:

1. È approvato il piano di riparto tra le regioni, le province autonome ed il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali dei residui 1.085 miliardi di lire recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1992 e differiti al 1994 per l'effetto combinato delle leggi finanziarie n. 415/91 e n. 500/92 già approvato in termini di massa impegnabile con delibera del 31 gennaio 1992.

2. La somma recata dalla legge n. 201/91 per il 1992 e differita al 1994 di lire 1.085 miliardi, ridotta a lire 988,5 miliardi per effetto della legge n. 250/93 e dell'accantonamento per il provvedimento legislativo *in itinere* relativo all'uso del bioetanolo per autotrazione di cui alle premesse, ulteriormente ridotta a lire 987,9 miliardi per la copertura della spesa prevista dal succitato disegno di legge di iniziativa parlamentare relativo al finanziamento dei comitati delle produzioni a denominazione di origine controllata e così ripartita in termini di quota di fabbisogno finanziario per l'anno 1994:

la somma di lire 415 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/86, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato *A*;

le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/86, determinate in lire 313,9 miliardi, sono così attribuite:

a) la somma di lire 26.396 miliardi circa è trasferita alle regioni ed alle province autonome a reintegro dei fondi alle stesse assegnate relative ai mutui dell'art. 18 della legge n. 984/77 ridotte a seguito del decreto-legge n. 155/93 di cui alle premesse così come specificato nell'allegato *B*;

b) la somma di lire 72,2 miliardi è trasferita alle regioni ed alle province autonome ad integrazione delle somme destinate al cofinanziamento dei regolamenti comunitari di cui all'art. 5 della legge n. 752/86 ridotte a seguito del decreto-legge n. 155/93 di cui alle premesse così come specificato nell'allegato *D*;

c) la somma di lire 142,403 miliardi circa è trasferita alle regioni ed alle province autonome per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, così come specificato nell'allegato *C*/1;

d) la somma di lire 30 miliardi è trasferita alle regioni ed alle province autonome per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, così come specificato nell'allegato *C*/2;

e) la somma di lire 39,4 miliardi è attribuita al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per interventi in sofferenza nel settore della cooperazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, così come specificato nell'allegato *C*/3;

f) la somma di lire 3,5 miliardi destinata alle altre azioni di competenza del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 752/86 è trasferita alle regioni ed alle province autonome per l'applicazione della decisione CEE n. 518/81 relativa alla riforma delle statistiche agricole così come specificato nell'allegato *C*/4;

la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali, di cui all'art. 5 della legge n. 752/86, è determinata in lire 191 miliardi, integrata dalla somma di lire 72,2 miliardi sopra indicata alla lettera *b)*, per un complessivo di lire 263,2 miliardi è attribuita così come indicato nell'allegato *D*. La predetta somma è versata al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 il quale provvederà ai relativi trasferimenti secondo le modalità e le indicazioni di cui alla delibera CIPE del 13 luglio 1993 riguardante il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1993, con il concorso comunitario nel settore agricoltura, secondo finanziamento.

Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/86 che prevede il reintegro delle anticipazioni regionali di cofinanziamento relative all'attuazione dei regolamenti comunitari strutturali nei limiti dei relativi rientri comunitari.

Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1994, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei soggetti attuatori;

la somma destinata all'attuazione del Piano forestale nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 752/86, è determinata in lire 68 miliardi ed è attribuita così come indicato nell'allegato *E*.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni esprimono il proprio parere sulla compatibilità delle iniziative con i progetti regionali di sviluppo.

4. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente per quanto concerne le finalità della legge n. 183/89, difesa del suolo, e della legge n. 394/91, aree protette.

5. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 5

ALLEGATO A

Legge n. 201/91 - QUOTA 1994

RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DESTINATO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ART. 3 DELLA LEGGE N. 752/86.

Regioni	Parametro delibera CIPI 31-1-1992	Fabbisogno finanziario milioni di lire
Piemonte	5,484	22 759
Liguria	1,915	7.947
Lombardia	5,821	24 157
Veneto	6 014	24 958
Emilia-Romagna	7,748	32.154
Toscana	5,761	23 908
Umbria	2,708	11 238
Marche	3,414	14 168
Lazio	7,417	30 781
Abruzzo	6,335	26 290
Molise	3,678	15 264
Campania	13,606	56 465
Puglia	13,742	57 029
Basilicata	6,801	28 224
Calabria	9,556	39 658
Totale	100,000	415 000

N.B. — Il decreto-legge n. 415/89 (norme urgenti in materia di finanza locale...) convertito in legge n. 38/90 ha escluso dal riparto dei fondi recati dagli articoli 3 e 6 della legge n. 752/86, le regioni a statuto speciale e le province autonome

ALLEGATO B

Legge n. 201/91 - QUOTA 1994

SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME QUALE SALDO PER LE RATE DI MUTUO DALLA SESTA ALLA DECIMA IN SCADENZA NEL PERIODO 1986-1990, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 984/77

Regioni	Lire
Valle d'Aosta	
Piemonte	3 305 318 069
Liguria	272 222 894
Lombardia	1 293.166.920
Provincia autonoma di Bolzano	726 125 828
Provincia autonoma di Trento	—
Friuli-Venezia Giulia	
Veneto	866 913 596
Emilia Romagna	5 184 943 097
Toscana	2.760 862 609
Umbria	514 981 966
Marche	451 792 070
Lazio	
Abruzzo	1 189 452 233
Molise	—
Campania	2 213 549 078
Puglia	2 083 040 418
Basilicata	485 375 722
Calabria	3 377 848 141
Sicilia	
Sardegna	1 670 486 024
Totale	26 396 078 665

ALLEGATO C/1

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (legge n. 752/86, art. 4, comma 2)

Lettera *b)* - MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALLE IPOFECONDITÀ, INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO, PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER SITUAZIONI IN CRISI

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di L. 142.403 921 335.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni

1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni. All'iniziativa sono destinate L. 119 491 633 335 ripartite tra regioni e province autonome secondo quanto riportato nella sottoindicata tabella:

Regioni	Lire
Valle d'Aosta	183.756.201
Piemonte	8 657 051 047
Liguria	821 130.519
Lombardia	24.449.134 787
Provincia autonoma di Bolzano	1.877.402 249
Provincia autonoma di Trento	1.585.953.113
Friuli-Venezia Giulia	8 755.604 789
Veneto	11.876.774.153
Emilia-Romagna	18 083.027.305
Toscana	3.704.504 837
Umbria	1.847.563.930

Regioni	Lire
Marche	3.875.608.567
Lazio	5.590.466.992
Abruzzo	3.196.505.784
Molise	2.311.562.708
Campania	1.365.428.032
Puglia	4.044.479.907
Basilicata	989.148.931
Calabria	4.558.891.389
Sicilia	9.121.864.385
Sardegna	2.595.773.710
Totale . . .	119.491.633.335

2) prosecuzione dei programmi confinanziati con le regioni diretti ad assicurare nell'ambito della lotta all'ipofecondità assistenza agli allevamenti, inclusi i servizi veterinari complementari. All'iniziativa sono destinate L. 18.912.288.000 ripartite tra regioni e province autonome secondo quanto riportato nella sottoindicata tabella:

Regioni	Lire
Valle d'Aosta	40.851.000
Piemonte	1.619.812.000
Liguria	222.603.000
Lombardia	3.795.040.000
Provincia autonoma di Bolzano	144.053.000
Provincia autonoma di Trento	215.000.000
Friuli-Venezia Giulia	670.000.000
Veneto	1.620.307.000
Emilia-Romagna	2.273.126.000
Toscana	457.353.000
Umbria	510.393.000
Marche	774.165.000
Lazio	633.440.000
Abruzzo	799.130.000
Molise	237.093.000
Campania	0
Puglia	361.148.000
Basilicata	373.904.000
Calabria	881.917.000
Sicilia	837.180.000
Sardegna	2.445.773.000
Totale . . .	18.912.288.000

3) programma nazionale di lotta integrata, da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata.

ALLEGATO C.2

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (legge n. 752/86, art. 4, comma 2).

Lettera c) - INNOVAZIONI E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 30 miliardi.

È ammessa a finanziamento la seguente azione:

programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica, nonché per l'acquisto di macchine innovative e per macchine dimostrative. La somma di 30 miliardi è ripartita tra regioni e province autonome secondo quanto riportato nella sottoindicata tabella:

Regioni	Lire
Valle d'Aosta	170.000.000
Piemonte	2.625.000.000
Liguria	185.000.000
Lombardia	2.067.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	537.000.000
Provincia autonoma di Trento	477.000.000
Friuli-Venezia Giulia	621.000.000
Veneto	2.897.000.000
Emilia-Romagna	3.375.000.000
Toscana	2.363.000.000
Umbria	1.004.000.000
Marche	1.379.000.000
Lazio	1.675.000.000
Abruzzo	1.217.000.000
Molise	530.000.000
Campania	1.197.000.000
Puglia	1.460.000.000
Basilicata	965.000.000
Calabria	1.030.000.000
Sicilia	2.195.000.000
Sardegna	2.031.000.000
Totale . . .	30.000.000.000

ALLEGATO C.3

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (legge n. 752/86, art. 4, comma 3).

Lettera c) - SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 39,4 miliardi.

È ammessa a finanziamento la seguente azione:

realizzazione, in parallelo ai processi di capitalizzazione da parte dei soci, di programmi diretti all'adeguamento della struttura finanziaria e alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali esclusa l'attività promozionale, ai fini dello sviluppo dell'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in relazione alle possibilità offerte dal mercato.

ALLEGATO *C/4*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (legge n. 752/86, art. 4, comma 3)

ALTRE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n. 752 e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, è ammessa a finanziamento la seguente azione:

completamento del programma di ristrutturazione del sistema delle indagini statistiche in Italia previsto dalla decisione CEE n. 8/518 con l'erogazione alle regioni della somma di lire 3,5 miliardi.

———

ALLEGATO *D*

Legge n. 752/1986 - articolo 5

FONDI DA DESTINARE ALL'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI

Legge n 201 91 quota fondi 1994 ed integrazione fondi per l'art. 5 di cui alla delibera CIPE 26 marzo 1993 ridottisi a seguito del decreto-legge n. 155/93 e rimodulati di conseguenza con delibera CIPE 13 luglio 1993

(in milioni di lire)

REGIONI	Regolamento 2328 91		Regolamenti 355 77-866 90		Regolamento 1204 82		Regolamento 1401 86	
	Fondi 1994	Integrazione	Fondi 1994	Integrazione	Fondi 1994	Integrazione	Fondi 1994	Integrazione
Valle d'Aosta	2 179	1.004	982	—	-	—	307	223
Piemonte	18 534	3 553	4 556	1 624	—	—	2 796	892
Liguria	2 978	3 099	1.259	231	--	—	—	—
Lombardia	11.447	2 013	2 278	905			3 062	892
Provincia autonoma di Bolzano	2.399	2 310	460	184	—	—	1 552	446
Provincia autonoma di Trento	3 497	1 518	456	206	--	--	838	446
Friuli-Venezia Giulia	2 794	999	2.190	115	-	—	486	334
Veneto	9.766	4.280	1.822	754		—	1 083	670
Emilia-Romagna	10 756	4 083	2 187	1.002	—	—	—	—
Toscana	7.944	4 090	219	938	—	—	—	—
Umbria	3 146	1 853	441	108	—	—	—	—
Marche	3 632	994	1.658	518	--	—	--	—
Lazio	4 539	1 860	1.267	689	—	—	—	—
Abruzzo	6 738	1.750	1.255	311	--	—	—	—
Molise	3 213	1 506	-	—	-	—	—	—
Campania	—	1 116	621	154	-	—	—	—
Puglia	10 502	1.659	506	—	1 089	—	—	—
Basilicata	5.490	2.475	962	1.207	248	—	—	—
Calabria	4 002	2.541	402	369	—	1.171	—	—
Sicilia	2 972	1 316	721	260	8.660	2.732	—	—
Sardegna	4 955	3 594	731	182	127	—	—	—
Totale	121 483	47.613	24.973	9.757	10.124	3.903	10.124	3.903

REGIONI	Regolamento 1360/77		Regolamento 1654/86		Regolamento 3528/86		Regolamento 3529/86		TOTALE	
	Fondi 1994	Integrazione	Fondi 1994	Integrazione	Fondi 1994	Integrazione	Fondi 1994	Integrazione	Fondi 1994	Integrazione
Valle d'Aosta									3.468	1.227
Piemonte	147	95					759		26.792	6.164
Liguria	—	66	256	—				—	4.493	3.396
Lombardia	—	35	—	—	211	—	327	—	17.325	3.845
Provincia autonoma di Bolzano	—			—					4.411	2.940
Provincia autonoma di Trento	11	131	—	—	21	—	—		4.823	2.301
Friuli-Venezia Giulia	265	65		—	141		125		6.001	1.513
Veneto	439	95		—	225		250		13.585	5.799
Emilia-Romagna	293	276		—	234	—	250	—	13.720	5.361
Toscana	775	510	6.621	2.537	99		413	—	16.071	8.075
Umbria	176	58		—	529		143	—	4.435	2.019
Marche	585	437	—	—	—	—	—		5.875	1.949
Lazio	293		6.621	2.537					12.720	5.086
Abruzzo	219	44		-					8.212	2.105
Molise	—			—	-	—	499		3.742	1.506
Campania				-					621	1.270
Puglia	878	138		—	282		409		13.666	1.797
Basilicata	659	—		—	282	—	200		7.841	3.682
Calabria	—	-		—			—		4.404	4.081
Sicilia	585	—		-		-			12.938	4.308
Sardegna	74	—		—		-	—		5.887	3.776
Totale	5.399	1.950	13.498	5.074	2.024	0	3.375	0	191.000	72.200

ALLEGATO *E*

Legge n. 201/91 - QUOTA 1994

RIPARTIZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DESTINATO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO FORESTALE NAZIONALE (legge n. 752/86, art. 6)

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Assegnazioni milioni di lire
Piemonte	6.777	4.608
Liguria	2.590	1.761
Lombardia	5.738	3.902
Veneto	3.655	2.486
Emilia-Romagna	5.012	3.408
Toscana	8.533	5.803
Umbria	3.043	2.069
Marche	3.330	2.264
Lazio	9.495	6.457
Abruzzo	8.972	6.101
Molise	3.740	2.543
Campania	10.284	6.993
Puglia	6.568	4.466
Basilicata	8.111	5.516
Calabria	14.152	9.623
Totale	100.000	68.000

N.B. — Il decreto-legge n. 415/89 (norme urgenti in materia di finanza locale ...), convertito in legge n. 38/90, ha escluso dal riparto dei fondi recati dagli articoli 3 e 6 della legge n. 752/86, le regioni a statuto speciale e le province autonome.

94A0882

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, con cui è stata approvata la tabella XIII-*quater* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 18 novembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2 dello statuto, nell'elenco relativo ai corsi di studio della facoltà di lettere e filosofia è aggiunto:

«diploma di operatore dei beni culturali (con sede a Ravenna), durata del corso tre anni».

All'art. 127, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, è aggiunto il seguente ultimo comma:

«conferisce inoltre, dopo un corso di studi della durata di tre anni, il diploma di operatore dei beni culturali».

All'art. 299 nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali la dizione:

«per archivisti (con sede in Ravenna)» è soppressa.

Gli articoli da 368 a 375, relativi alla scuola diretta a fini speciali per archivisti con sede a Ravenna, sono soppressi.

Dopo l'art. 148, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per archivisti nel corrispondente corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali (con sede a Ravenna).

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI
(con sede in Ravenna)

Art. 149 (*Costituzione e durata del corso di diploma*). — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 150 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 151 *(Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 149 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 152 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico, documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 153, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 153 *(Ordinamento didattico)*. — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca,

storia romana,

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del Vicino Oriente antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea,

storia dell'arte musulmana:

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Estremo Oriente;

storia dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche di quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia

paleografia latina;
codicologia;
paleografia greca;
esegesi delle fonti storiche

Area 4 - Latino:

latino medievale,
latino moderno;
lingua latina.

Area 5 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche.
informatica applicata agli archivi;
procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro.
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia.
bibliologia.

Area 2 - Archivistica.

archivistica generale,
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea

Area 4 - Latino e greco:

latino medievale.
latino moderno;
lingua latina;
lingua greca.

Area 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informatici documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
basi di dati e sistemi informatici;
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura:

letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informatici documentali e bibliografici.

Area 5 - Statistica ed economia.

elementi di statistica,

economia politica,

scienza dell'amministrazione,

economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - Tecnologia della documentazione:

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche,

sistemi informatici documentali e bibliografici.

Area 7 - Restauro

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro,

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva

INDIRIZZO STORICO ARTISTICO

Area 1 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina,

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna,

storia dell'arte contemporanea,

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente,

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale,

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate

storia della miniatura,

storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

archeologia industriale,

storia della arti applicate e dell'oreficeria

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti

museografia e museotecnica,

storia delle tecniche artistiche;

teoria e storia della cartografia,

storia delle arti grafiche;

storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;

teoria e tecnica della cinematografia,

storia delle tecniche del cinema,

museologia e storia del collezionismo,

metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro,

storia e tecniche del restauro delle opere d'arte,

chimica del restauro,

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;

teoria e tecniche del restauro dei manufatti

Area 5 - Disegno e rilievo

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte,

semiotica delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica

estetica,

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte,

fenomenologia degli stili,

semiotica del cinema;

semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - Storia:

storia della musica;

storia della musica dell'età classica;

storia della musica medievale e rinascimentale,

storia della musica dell'età moderna,

storia della musica contemporanea,

storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:

elementi di elettroacustica,

organologia,

elementi di armonia e contrappunto

Area 3 - Semiologia:

storia delle notazioni musicali;

paleografia musicale,

paleografia musicale bizantina,

semiologia musicale,

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo,

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento

Area 4 - Filologia

filologia musicale;
interpretazioni delle fonti musicali.

Area 5 - Documentazione, conservazione e restauro

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;
museotecnica e museografia musicale;
documentazione musicale.

Area 6 - Teoria musicale

teoria musicale;
storia della teoria musicale classica;
storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 7 - Discipline ausiliarie:

estetica musicale;
drammaturgia musicale;
metodologia della critica musicale;
etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia

archeologia greca e romana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia fenicio-punica;
archeologia tardo-antica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia;
archeologia del Vicino e Medio Oriente;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria

ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana e animale;
etruscologia;
civiltà dell'Italia pre-romana.

Area 4 - Etnoantropologia

etnologia;
antropologia culturale;
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;
telerilevamento ed interpretazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia;
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro;
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo;
chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO

Area 1 - Diritto:

elementi di diritto per archivisti;
diritto di legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - Tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - Archivistica e bibliografia:

archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

Area 5 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Area 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO-SCIENTIFICO

Area 1 - Museografia e museotecnica;

museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica:

storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica:

storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei beni culturali scientifici;
restauri dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - Analisi dei materiali:

analisi chimica;
analisi difrattometrica e strutturale;
analisi chimica strumentale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - Natura dei materiali:

petrografia di beni culturali;
metallografia di beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - Archeometria:

archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso la quale il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 154 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 155 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

NORMA TRANSITORIA

Gli iscritti alla scuola diretta a fini speciali per archivisti potranno chiedere l'iscrizione all'annualità del diploma corrispondente a quella della scuola, con richiesta di riconoscimento delle annualità già sostenute rivolta al consiglio del corso di diploma di operatore dei beni culturali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 gennaio 1994

Il rettore: ROVERSI-MONACO

94A0915

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

Visto l'art. 16 della legge n. 168/89;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria del 29 marzo 1993;

Vista la deliberazione del senato accademico del 13 luglio 1993;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1993;

Vista la nota ministeriale n. 3086 del 7 ottobre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Decreta:

La soppressione degli articoli 15 e 16 - Titolo I - Disposizioni comuni, relativi alle due facoltà, in quanto risultano parzialmente superati dal disposto degli articoli 19 e 21 con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.

L'inserimento nell'art. 16 delle seguenti righe dopo gli indirizzi del corso di laurea in ingegneria civile:

Parte II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Titolo I - FACOLTÀ DI INGEGNERIA

(Omissis).

Ingegneria edile:

1) produzione edilizia e cantiere;

2) progettazione edile e urbanistica;

3) tecniche di controllo degli ambienti;

(Omissis).

La modifica del comma 2 dell'art. 18 che viene così emendato:

2. Le condizioni per l'ottenimento della frequenza alle lezioni ed esercitazioni, nonché le relative modalità di accertamento e di attestazione sono stabilite dal consiglio di facoltà. In caso di non ottenimento del previsto numero minimo di attestazioni di frequenza lo studente dovrà iscriversi come ripetente, nel caso di ottenimento delle richieste attestazioni di frequenza, ma di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

L'emendamento dell'art. 24, che diviene:

Art. 24.

Annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali

1. Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 18, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A011 - Algebra e logica matematica A012 - Geometria A021 - Analisi matematica A022 - Calcolo delle probabilità A030 - Fisica matematica A041 - Analisi numerica e matematica applicata P041 - Statistica
5	1 annualità	B011 - Fisica generale
6	1 annualità	B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia
7	1 annualità	I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060 - Chimica
9	1 annualità	H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale P012 - Economia politica
10	1 annualità	H071 - Scienza delle costruzioni H072 - Tecnica delle costruzioni
11	1 annualità	I070 - Meccanica applicata alle macchine I090 - Disegno industriale
12	1 annualità	I050 - Fisica tecnica I152 - Principi di ingegneria chimica
13	1 annualità	I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 - Macchine ed azionamenti elettrici
14	1 annualità	I041 - Propulsione aerospaziale I042 - Macchine e sistemi energetici I210 - Elettronica I240 - Automatica

15	I annualità	1100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 1140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
16	I annualità	1030 - Struttura della materia 1151 - Chimica fisica applicata
17	I annualità	1130 - Metallurgia
18	I annualità	1100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 1140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
19	I annualità	1060 - Misure meccaniche e termiche 1080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
20	I annualità	1110 - Impianti industriali meccanici 1130 - Metallurgia 1153 - Impianti chimici

La modifica dell'art. 36 con l'inserimento di nuove discipline nei seguenti raggruppamenti:

Num. raggr.: 1021 - *Meccanica del volo*

1) Dinamica del volo;

2) Dinamica del volo dell'elicottero;

3) Dinamica del volo spaziale;

4) Meccanica del volo;

5) Meccanica del volo dell'elicottero;

6) Meccanica del volo spaziale;

7) Progetto generale di velivoli;

8) Sperimentazione di volo;

9) Tecniche di simulazione del volo.

Num. raggr.: 1262 - *Bioingegneria meccanica*

1) Bioingegneria;

2) Biomacchine;

3) Biomeccanica;

4) Biomeccanica della riabilitazione;

5) Costruzioni biomeccaniche;

6) Fenomeni di trasporto biologici;

7) Fluidodinamica biomedica;

8) Impianti ospedalieri;

9) Organi artificiali e protesi;

10) Robotica biomedica;

11) Sistemi di supporto alla vita;

12) Strumentazione biomedica;

13) Tecnologia dei biomateriali;

14) Tecnologie biomediche;

15) Termodinamica biomedica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 dicembre 1993

Il rettore: MASSA

94A0916

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 febbraio 1994, n. 2.

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi ex URSS per il primo semestre 1994.

Si comunica che, in applicazione della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 24 gennaio 1994, relativa al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti contemplati dal Trattato CECA, originari della Russia, Ucraina, Georgia, Bielorussia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il 1° semestre del corrente anno:

Periodo	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
1° semestre 1° gennaio 30 giugno	A Prodotti siderurgici CECA piatti di cui	tonn 112.783
	A 1 «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 72 202
	A 2 lamiere da treno	tonn 25 285
	B Prodotti siderurgici CECA lunghi di cui	tonn 52 703
	B 1 travi	tonn 5 149
	B 2 vergella . . .	tonn 5 270

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA n. 85/94 del 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L17 del 20 gennaio 1994, recepita con circolare Mincomes n. 1/94. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import-export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana fino al 16 febbraio 1994. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata raccomandazione CECA.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare. In aggiunta ai documenti previsti dalla circolare n. 1/94 deve essere allegato certificato camerale in originale dal quale risulti che il richiedente operi nel settore acciaio.

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti prevede che il 75% e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente assegnati agli operatori tradizionali e agli «altri operatori», gli importatori tradizionali (intendendo per tali quegli operatori che abbiano effettuato operazioni di importazioni per tre anni anche non consecutivi nell'ambito di un quinquennio) dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel periodo 1989-1993 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale. Se la quota del 75% risulta inutilizzata, saranno prese in considerazione le domande degli operatori che hanno effettuato importazioni per due anni; in assenza di tali operatori saranno considerati quelli che hanno effettuato importazioni per un anno soltanto, nel periodo 1989-1993.

Le domande pervenute nei termini suindicati saranno trasmesse alla Commissione CEE e parteciperanno ad una prima ripartizione dei quantitativi. Qualora i contingenti non siano esauriti, sarà possibile effettuare altre assegnazioni sulla base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati a fronte di comunicazioni di questa Amministrazione.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CONTINGENTATI

A. Prodotti piatti:

1. Nastri larghi:

72081100
72081210
72081291
72081295
72081298
72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081491
72081499
72082110
72082190
72082210
72082291
72082295
72082298
72082310
72082391
72082395
72082398
72082410
72082491
72082499
72111210
72111910
72112210
72112910
72191110
72191190
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72191490
72251010
72252020
72253000

2. Lamiere grosse.

72083100
72083210
72083230
72083251
72083259
72083291
72083299
72083310
72083391
72083399
72084100
72084210
72084230
72084251
72084259
72084291
72084299
72084310
72084391
72084399
72111100
72112100

3. Altri prodotti piatti.

72083410
72083490
72083510
72083590
72084410
72084490
72084510
72084590
72089010
72091100
72091210
72091290
72091310
72091390
72091410
72091490
72092100
72092210
72092290
72092310
72092390
72092410
72092491
72092499
72093100
72093210
72093290
72093310
72093390
72093410
72093490
72094100
72094210
72094290
72094310
72094390
72094410
72094490
72099010
72101110
72101211
72101219
72102010
72103110
72103910
72104110
72104910
72105010
72106011
72106019
72107031
72107039
72109031
72109033
72109035
72109039
72111991
72111999
72112290
72112991
72112999
72113010
72114110
72114191
72114910
72119011

72121010
72121091
72122111
72122911
72123011
72124010
72124091
72125031
72125051
72126011
72126091
72192111
72192119
72192190
72192210
72192290
72192310
72192390
72192410
72192490
72193110
72193190
72193210
72193290
72193310
72193390
72193410
72193490
72193510
72193590
72254070
72254090

B Prodotti lunghi

1 Travi.

72071931
72072071
72163111
72163119
72163191
72163199
72163211
72163219
72163291
72163299
72163310
72163390

2 Vergella

72131000
72132000
72133110
72133190
72133910
72133990
72134100
72134900
72135010
72135090
72210010
72210090
72271000
72272000
72279010
72279030
72279050
72279070

3 Altri prodotti lunghi.

72071911
72071914
72071916
72072051
72072055
72072057
72142000
72143000
72144010
72144031
72144039
72144090
72145010
72145031
72145039
72145090
72146000
72159010
72161000
72162100
72162200
72164010

72164090
72165010
72165091
72165099
72169010
72189050
72221011
72221019
72221021
72221029
72221031
72221039
72221081
72221089
72223010
72224011
72224019
72224030
72249031
72249039
72281010
72281030
72282011
72282019
72282030
72283020
72283040
72283061
72283069
72283070
72283089
72286010
72287010
72287031
72288010
72288090
73011000

94A0917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Variazioni di elementi relativi a licenze di pesca a causa della sostituzione di apparato motore sui motopescherecci

In applicazione dell'art. 2 del decreto del Ministro della marina mercantile 9 aprile 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991) «disposizioni in materia di taratura dei motori marini installati su m/pescherecci», si invitano tutti gli uffici marittimi, in caso di sostituzione di apparato motore sui m/p, a voler trasmettere, oltre alla documentazione prevista per l'aggiornamento delle licenze di pesca, anche il certificato di origine del nuovo motore imbarcato e l'eventuale verbale contenente le operazioni di detaratura.

94A0918

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 febbraio 1994

Dollaro USA	1694,16
ECU	1874,08
Marco tedesco	966,44
Franco francese	284,37
Lira sterlina	2475,51
Fiorino olandese	862,12
Franco belga	46,861
Peseta spagnola	11,872
Corona danese	247,29
Lira irlandese	2375,72
Dracma greca	6,700
Escudo portoghese	9,590
Dollaro canadese	1260,72
Yen giapponese	15,679
Franco svizzero	1145,09
Scellino austriaco	137,41
Corona norvegese	223,56
Corona svedese	209,21
Marco finlandese	298,22
Dollaro australiano	1213,36

94A0990

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue)

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1994 rispetto a gennaio 1993 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue)

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1994 rispetto a gennaio 1992 risulta pari a più 8,7 (ottovirgolasette)

94A0943

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CARLO CATTANEO» DI CASTELLANZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 382/1980, si comunica che presso questo Libero istituto universitario «Carlo Cattaneo» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura il comitato ordinatore intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di economia e commercio

economia aziendale

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore e presidente del comitato ordinatore, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A0945

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 6 dicembre 1993 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 17 del 22 gennaio 1994)

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag 15 seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto «184) *Storia* dell'informazione» leggasi «184) *Teoria* dell'informazione»

94A0946

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300